

Delibera n° 899

Estratto del processo verbale della seduta del
16 maggio 2014

oggetto:

DPREG 198/2011 , ART 2 , COMMA 2: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO PER L'ANNO 2014 PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI FINANZIABILI AI SENSI DELL'ART 18 DELLA LR 11/2006 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ).

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 18 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), che, al fine di valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie, prevede il sostegno regionale in favore dei progetti promossi e gestiti dalle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 17, comma 1 bis;

Visto l'articolo 56, comma 7, della legge regionale 24 maggio 2010 n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 e 11/2006, disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica della legge regionale 15/1984 e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), secondo cui fino all'istituzione del registro dell'associazionismo familiare di cui all'articolo 17, comma 1 bis della legge regionale 11/2006, possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 18 le famiglie organizzate in forma cooperativistica o associazionistica;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2011, n. 198, con cui è stato emanato il "Regolamento di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l'ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi", di seguito "il regolamento";

Richiamato in particolare l'articolo 2, comma 2, del regolamento che rinvia ad una deliberazione di Giunta regionale la definizione annuale, sulla base delle risorse disponibili, degli ambiti prioritari di intervento per la realizzazione dei progetti finalizzati a valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie, da attuarsi mediante l'emanazione di appositi bandi;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2510 del 27 dicembre 2013 che approva il programma operativo di gestione 2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che per le finalità di cui trattasi risultano disponibili euro 600.000,00 sul cap. 8471 – U.B.I. 8.2.1.1140 del programma operativo di gestione, conto competenza 2014;

Ritenuto, nell'ambito degli interventi individuati dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di dare priorità alla tipologia a) che prevede di favorire l'auto-organizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari educativi e di cura destinando a tal fine il 70 per cento delle risorse disponibili e riservando il rimanente 30 per cento alle attività di cui alla tipologia b) che prevede di promuovere la rete di scambio sociale tra le famiglie anche favorendo iniziative di mutuo aiuto e di gestioni associate per l'acquisto di beni e servizi per fini solidaristici;

Ritenuto, nell'ambito degli interventi della tipologia a), di individuare quali progetti ammissibili a bando i progetti di auto-organizzazione di attività educative e ricreative a integrazione dell'offerta scolastica e nei periodi di vacanza;

Ritenuto, nell'ambito degli interventi della tipologia b), di individuare quali progetti ammissibili a bando i progetti afferenti iniziative, tra cui banche del tempo e gruppi di acquisto, volte allo sviluppo e alla messa in rete delle risorse della comunità;

Visto l'articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) che disciplina il Piano di zona (PDZ) come strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati negli ambiti distrettuali e come mezzo di partecipazione degli attori sociali al sistema integrato;

Richiamato in particolare il comma 3 del citato articolo 24 ai sensi del quale il PDZ è informato ai principi di responsabilità, solidarietà e sussidiarietà e deve garantire un sistema efficace, efficiente, capace di produrre promozione, prevenzione, cura, tutela e inclusione sociale, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di

solidarietà e di auto-mutuo aiuto;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 22 marzo 2012 con cui sono state approvate le Linee guida per la predisposizione del PDZ e sono stati individuati gli obiettivi regionali per il triennio di programmazione 2013-2015;

Visto in particolare l'obiettivo 10.1 "Collegare gli interventi sociali e socio-sanitari programmati nei PDZ con specifiche azioni inerenti le politiche familiari" delle citate Linee guida che tra i risultati attesi prevede il sostegno e coinvolgimento delle organizzazioni delle famiglie alla realizzazione di progetti dedicati a supporto dei compiti familiari (L.R. 11/2006, artt. 17 e 18);

Ritenuto di prevedere che, per partecipare al bando di finanziamento che sarà emanato sulla base della definizione degli ambiti prioritari di intervento oggetto della presente deliberazione, in attuazione delle disposizioni delle citate Linee guida, sarà necessario dimostrare il raccordo con la programmazione territoriale attestato dall'Ente gestore dell'Ambito territoriale di riferimento;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Per l'anno 2014 sono individuati i seguenti ambiti di intervento per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, del "Regolamento di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l'ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi" approvato con Decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2011, n. 198:

- favorire l'auto-organizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari educativi e di cura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del regolamento viene considerata prioritaria dedicando a tale tipologia il 70 per cento delle risorse disponibili pari ad euro 420.000,00 limitando la tipologia di progetti ammissibili a bando ai progetti di auto-organizzazione di attività educative e ricreative a integrazione dell'offerta scolastica e nei periodi di vacanza;
- promuovere la rete di scambio sociale tra le famiglie anche favorendo iniziative di mutuo aiuto e di gestioni associate per l'acquisto di beni e servizi per fini solidaristici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del regolamento, viene finanziata con euro 180.000,00 pari al 30 per cento delle risorse complessivamente disponibili limitando la tipologia di progetti ammissibili a bando ai progetti afferenti iniziative, tra cui banche del tempo e gruppi di acquisto, volte allo sviluppo e alla messa in rete delle risorse della comunità.

2. Per partecipare al bando di finanziamento che sarà emanato sulla base della definizione degli ambiti prioritari di intervento oggetto della presente deliberazione, in attuazione delle disposizioni delle citate Linee guida, sarà necessario dimostrare il raccordo con la programmazione territoriale attestato dall'Ente gestore dell'Ambito territoriale di riferimento.

3. Sulla base delle domande ammissibili e degli importi dei progetti finanziabili, l'eventuale disponibilità residua di una delle quote definite al punto 1. può essere trasferita all'altra tipologia di interventi.

4. La spesa relativa al punto 1. per l'importo complessivo di euro 600.000,00 fa carico alle somme stanziare a bilancio nell'esercizio 2014 a valere sul capitolo 8471 – U.B.I. 8.2.1.1140 del Bilancio di esercizio 2014.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE